

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 19 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato. C. 428 Gribaudo e C. 2722 D'Orso (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	103
Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari. C. 2933 Bruno (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	104
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>)	113
ALLEGATO 2 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	115
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	116

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sui lavori della Commissione	105
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. COM(2022)105 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	105

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati. Doc. XXII, n. 63 (<i>Parere alla XII Commissione</i>) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	112
Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. C. 3625 Governo e abb. (<i>Parere alle Commissioni VII e XI</i>) (<i>Seguito esame e conclusione – Nulla osta</i>)	112
DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (<i>Parere alle Commissioni V e VI</i>) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	112

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifica all'articolo 19 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato. C. 428 Gribaudo e C. 2722 D'Orso.

(*Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 22 giugno 2022.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, anche all'esito dell'attività conoscitiva svolta, come già anticipato ai gruppi per le vie brevi, propone di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori la proposta di legge C. 2722 D'Orso.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori la proposta di legge C. 2722, a prima firma dell'onorevole D'Orso.

Mario PERANTONI, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione di proposte emendative alla proposta di legge C. 2722 D'Orso, adottata come testo base, sarà fissato nel corso della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista al termine della seduta odierna in sede consultiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari.

C. 2933 Bruno.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, rammenta che sono stati presentati 13 emendamenti al provvedimento in esame (*vedi allegato 1*) e comunica che la deputata Carla Giuliana, prima dell'inizio della seduta, ha ritirato l'emendamento a sua prima firma 3.1.

Raffaele BRUNO (M5S), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Giuliano 1.1, parere contrario sull'emendamento Varchi 1.5 e parere favorevole sull'emendamento Giuliano 1.2. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Maschio 1.6, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) e parere favorevole sugli emendamenti Varchi

1.7 e Maschio 1.10, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Varchi 1.11 e Maschio 1.8. Esprime, infine, parere favorevole sugli emendamenti Varchi 1.9, Maschio 1.12 e Giuliano 1.3 e 1.4.

La sottosegretaria Anna MACINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Ciro MASCHIO (FDI), all'esito di una ulteriore riflessione, nonostante l'espressione del parere favorevole da parte del relatore, ritira gli emendamenti a sua prima firma 1.10 e 1.12.

La Commissione approva l'emendamento Giuliano 1.1 (*vedi allegato 3*).

Maria Carolina VARCHI (FDI), precisando di non essere intervenuta precedentemente sul complesso degli emendamenti, ed intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.5, sottolinea come il sistema penitenziario sia sempre stato sostenuto da parte del gruppo Fratelli d'Italia, non solo in considerazione del fine rieducativo della pena ma anche in relazione al profilo della gestione del lavoro all'interno degli istituti penitenziari. In proposito, rammenta che ha presentato una proposta di legge in materia di personale preposto al trattamento dei detenuti e che il suo gruppo si è sempre adoperato, attraverso la presentazione di numerose proposte emendative come quelle relative all'istituto della vigilanza dinamica, per migliorare il lavoro all'interno degli istituti penitenziari. Sottolineando come il tema oggetto del provvedimento in discussione sia circoscritto allo svolgimento di attività teatrali all'interno delle carceri e come la norma potrebbe essere nel complesso condivisibile, precisa che gli emendamenti presentati da Fratelli d'Italia, che non hanno finalità ostruzionistiche né sono pleonastici, sono volti a meglio specificare alcuni aspetti del provvedimento. Prendendo quindi atto del parere contrario espresso sull'emendamento a sua firma 1.5, insiste tuttavia affinché lo stesso sia posto in votazione e preannuncia

il voto favorevole sullo stesso da parte del suo gruppo.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.5 e approva l'emendamento Giuliano 1.2 (*vedi allegato 3*).

Ciro MASCHIO (FDI) non accetta la riformulazione proposta dal relatore sull'emendamento a sua prima firma 1.6.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa quindi presente che sarà posto in votazione l'emendamento Maschio 1.6 con il parere contrario del relatore e del Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Maschio 1.6 ed approva l'emendamento Varchi 1.7 (*vedi allegato 3*). Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Varchi 1.11 e Maschio 1.8.

Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.9, evidenzia come, attraverso le proposte emendative presentate, il suo gruppo abbia tentato di far sì che il provvedimento in esame fosse uno strumento non di mera intercettazione di fondi da destinare alle attività teatrali bensì un provvedimento volto alla valorizzazione di tali attività come strumento concreto per la diminuzione delle recidive. Non comprende pertanto il parere contrario espresso sugli emendamenti del suo gruppo Varchi 1.11 e Maschio 1.8, respinti dalla Commissione, che prevedevano il mantenimento di elevati *standard* qualitativi per un'attività che è già essere svolta nelle carceri. Prende quindi atto del parere favorevole espresso sull'emendamento in discussione, che coinvolge gli enti pubblici – come le scuole e le università – preposti all'istruzione e all'educazione dei più giovani, ma ritiene che tale previsione vada contestualizzata con quella prevista nei citati emendamenti del suo gruppo, senza la quale rischia di rappresentare un'arma spuntata.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Varchi 1.9, Giuliano 1.3 e 1.4 (*vedi allegato 3*).

Raffaele BRUNO (M5S), *relatore*, in considerazione dell'evidente ampia condivisione del provvedimento da parte dei gruppi parlamentari in Commissione, testimoniata anche dalla celere conclusione dell'esame delle proposte emendative, e alla luce di interlocuzioni intercorse per le vie brevi con le altre forze politiche, fa presente l'opportunità di valutare attentamente il trasferimento alla sede legislativa del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, anche al fine del possibile trasferimento alla sede legislativa e quindi della verifica dei relativi presupposti regolamentari, il testo, come risultante dall'approvazione delle proposte emendative, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva (I, V, VII, XI, XII e CPQR) ai fini del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la Giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 14.50.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, nella seduta odierna in sede di Atti dell'Unione europea, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

COM(2022)105 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Commissione potrà esprimere il proprio avviso in merito alla proposta di direttiva in esame in un documento finale.

Stefania ASCARI (M5S), *relatrice*, ricorda che nella seduta odierna la Commissione avvia l'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (COM(2022)105). Fa presente preliminarmente che si tratta di un atto importante, tanto più considerato che in Italia dall'inizio dell'anno sono state uccise cinquantanove donne, pari a una ogni tre giorni. Nel fare riferimento al proprio territorio di provenienza, rammenta che di recente a Modena si è verificato un duplice omicidio a sangue freddo, in cui ha trovato la morte una donna che aveva presentato nei confronti del marito ben cinque denunce. Nel ritenere pertanto quanto mai opportuna l'iniziativa assunta dall'Unione europea, fa presente che la proposta di direttiva di cui oggi si avvia l'esame è stata presentata dalla Commissione europea lo scorso 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna 2022, al fine di introdurre una normativa specificamente indirizzata a combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica a livello dell'UE.

Segnala, infatti, che attualmente non esiste un atto legislativo dell'Unione che affronti in modo specifico queste tematiche, che ricadono nell'ambito di applicazione di diverse direttive e regolamenti i quali, tuttavia, delineano un quadro giuridico non idoneo ad affrontare efficacemente le questioni poste da tali fenomeni. Questioni che sono assolutamente allarmanti e che necessitano di essere fronteggiate tempestivamente con strumenti adeguati, considerato, peraltro, che dallo scoppio della pandemia di COVID-19 la violenza contro le donne e i bambini, in particolare quella domestica, è drammaticamente aumentata.

Rileva inoltre che nemmeno l'ordinamento italiano prevede misure volte a contrastare specificamente ed esclusivamente condotte violente verso le donne, né prevede specifiche aggravanti quando alcuni delitti abbiano la donna come vittima. Ciò premesso, va comunque segnalato che, a partire dalla scorsa legislatura, sono stati effettuati numerosi interventi finalizzati a prevenire i reati di violenza nei confronti delle donne, a punire severamente i colpevoli e ad offrire adeguata protezione alle vittime. A tal proposito, ricorda che nella legislatura in corso è stata approvata la legge n. 69 del 2019, cosiddetto « codice rosso », di cui è stata relatrice nel corso dell'esame da parte della Camera.

Ricorda inoltre che secondo i dati disponibili, la violenza contro le donne e la violenza domestica sono molto diffuse in tutti gli Stati membri, colpendo, all'interno dell'Unione, una donna su tre, vale a dire circa 75 milioni di donne.

Più nello specifico, nel 2014 una donna su dieci ha riferito di essere stata vittima di una qualche forma di violenza sessuale e una su venti di essere stata vittima di stupro. Più di una su cinque, invece, ha subito violenza domestica, mentre due donne su cinque hanno sperimentato una qualche forma di comportamento psicologicamente abusivo e/o di controllo durante una relazione.

La violenza *online* è altrettanto diffusa e rappresenta un problema crescente; secondo i dati disponibili, nel 2020 una ragazza su due è stata vittima di violenza di genere *online*, la quale colpisce in modo particolare anche le donne che sono impegnate nella vita pubblica, procurando il potenziale effetto di metterle a tacere, ostacolando la partecipazione alla vita sociale e minando il principio di democrazia.

Segnala inoltre che un altro genere di violenza che affligge in modo particolare le donne è quella perpetrata sul luogo di lavoro: circa un terzo di quelle che hanno subito molestie sessuali nell'Unione, infatti, dichiara di averle subite nel contesto lavorativo.

La necessità di prevenire e combattere la violenza contro le donne, proteggere le

vittime e punire gli autori di questi reati era stata già annunciata negli orientamenti politici della Presidente von der Leyen quale priorità fondamentale della Commissione e rientra nella strategia per la parità di genere 2020-2025. L'importanza di un intervento a livello dell'UE, d'altra parte, è stata resa evidente dagli studi che la Commissione europea ha utilizzato a supporto della sua valutazione d'impatto, dai quali emerge in modo chiaro la frammentazione dei quadri normativi nazionali in materia. Gli standard di protezione all'interno dell'Unione, insomma, variano significativamente tra uno Stato membro e l'altro e questo conduce a una disuguaglianza nella protezione a seconda dell'area dell'UE nella quale queste forme di violenza vengano sperimentate.

Nella prospettiva di garantire un uguale livello di protezione in tutta l'Unione, la direttiva proposta opera un intervento che si realizza attraverso la fissazione di norme minime, lasciando agli Stati membri la flessibilità necessaria a regolare la materia in misura più intensa, tenendo conto delle rispettive specificità.

In sintesi, le disposizioni che la proposta introduce sono rivolte a: configurare come reato determinate forme di violenza che colpiscono oltremisura le donne, non sono sufficientemente contrastate dalle legislazioni nazionali e rientrano nelle competenze dell'UE; potenziare l'accesso delle vittime alla giustizia e il diritto a ricevere una protezione adeguata; prestare alle vittime di violenza contro le donne o di violenza domestica un'assistenza adeguata alle loro esigenze specifiche; prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica; rafforzare il coordinamento e la cooperazione a livello nazionale e dell'UE.

Richiama di seguito le principali misure che la proposta intende introdurre, rinviando per una disamina più dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici.

Per quanto riguarda la definizione di nuove fattispecie di reato e delle relative sanzioni, la Commissione propone, anzitutto, di criminalizzare lo stupro inteso come un atto non consensuale (articolo 5), tenendo conto del fatto che, sebbene lo

stupro sia considerato reato in tutti gli Stati membri, in alcuni di questi – tra i quali figura anche l'Italia – esso è punibile solo laddove implichi l'uso della forza o di minacce.

Il codice penale italiano, in particolare, all'articolo 609-*bis* punisce come violenza sessuale la condotta di colui che « con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringa taluno a compiere o subire atti sessuali » e quella di colui che « induca un altro soggetto a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona ». In Italia, dunque, il reato di stupro non è definito esplicitamente come un « rapporto sessuale senza consenso ».

La necessità di una definizione giuridica di stupro che sia basata sulla mancanza di consenso è sancita dall'articolo 36 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, comunemente nota come Convenzione di Istanbul – della cui esistenza ci si dimentica spesso –, la quale rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. Nonostante la Convenzione sia stata ratificata dalla maggior parte degli Stati membri dell'Unione, molti di essi non hanno ancora provveduto ad adeguare le rispettive definizioni del reato di stupro. In questo senso la proposta della Commissione appare di fondamentale importanza, dimostrandosi in grado di accelerare un cambiamento che non può più essere atteso.

Tra le fattispecie che la Commissione propone di qualificare come reato in tutta l'UE figurano anche le mutilazioni genitali femminili (articolo 6), una pratica di sfruttamento che viene attuata allo scopo di preservare e affermare il dominio su donne, ragazze e bambine e di esercitare un controllo sociale sulla loro sessualità, causando alle vittime dei danni irreparabili.

Considerata la rapidità della trasformazione digitale in corso e tenuto conto dell'aumento dei casi di violenza online, la proposta introduce norme minime anche con riferimento ad alcuni tipi di reati informatici, quali la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato (articolo 7), lo *stalking* online (articolo 8), le molestie online (articolo 9) e l'istigazione alla violenza o all'odio *online* (articolo 10).

Ulteriore obiettivo che la direttiva persegue è quello di potenziare l'accesso delle vittime alla giustizia e il loro diritto a ricevere una protezione adeguata. In tale contesto essa affronta il problema della scarsità di denunce riguardanti gli atti di violenza perpetrati contro le donne, introducendo nuove modalità di denuncia che dovrebbero essere più sicure, più semplici e più accessibili, attente sia alla dimensione di genere che alla sensibilità del minore.

In questa prospettiva si prevede, tra l'altro: che, nel segnalare un sospetto fondato di rischio imminente di danno fisico grave, i professionisti che si occupano di violenza non vengano più ostacolati dalle norme a tutela della *privacy* (articolo 16); che le autorità competenti, al momento del primo contatto con la vittima, siano tenute a effettuare delle valutazioni individuali così da poter verificare in che misura l'autore del reato possa rappresentare un rischio (articolo 18); che, sulla base di tali valutazioni, venga fornita una immediata protezione alla vittima mediante l'emana-zione urgente di misure di allontanamento o di ordini di protezione (articolo 21); che le prove o le domande relative alla vita privata della vittima, in particolare sulla sua storia sessuale, possano essere utilizzate solo se strettamente necessarie (articolo 22); che alla vittima venga riconosciuto il diritto di chiedere all'autore del reato il risarcimento integrale dei danni, anche nel corso del procedimento penale (articolo 26).

Con l'obiettivo di prestare alle vittime di violenza un'assistenza adeguata alle loro esigenze specifiche, la Commissione propone che gli Stati membri mettano a disposizione dei servizi *ad hoc*, ad esempio mediante la creazione di centri anti-stupro

(articolo 28) e l'istituzione di una linea di assistenza telefonica nazionale che sia disponibile gratuitamente, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 (articolo 31). Si dispone, inoltre, che vengano assicurati una miglior accessibilità delle case rifugio (articolo 32) e un sostegno globale alle vittime di molestie sessuali sul lavoro (articolo 30), oltre a un'assistenza mirata ai minori (articolo 33) nonché alle vittime con esigenze specifiche e ai gruppi a rischio, comprese le donne che fuggono dai conflitti armati (articolo 35).

Al fine di prevenire tali forme di violenza, contrastare gli stereotipi di genere dannosi e promuovere la parità tra donne e uomini, la direttiva propone, inoltre, di avviare campagne di sensibilizzazione e programmi di ricerca e educativi (articolo 36), di provvedere alla formazione dei professionisti che possono entrare in contatto con le vittime (articolo 37) e di intervenire sugli autori dei reati con programmi appositi (articolo 38).

Tra gli obiettivi perseguiti dalla Commissione figura anche quello di rafforzare il coordinamento e la cooperazione a livello nazionale e dell'UE. A tal fine gli Stati membri dovrebbero scambiarsi le migliori pratiche e consultarsi sui casi di rilevanza penale, anche attraverso Eurojust e la rete giudiziaria europea (articolo 43). Per seguire i progressi compiuti e monitorare la situazione in tutti gli Stati membri, la Commissione propone inoltre l'obbligo di raccogliere dati sulla violenza contro le donne e la violenza domestica da utilizzare ai fini di un'indagine condotta a livello dell'UE ogni cinque anni (articolo 44).

La proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica è attualmente all'esame del Consiglio e della Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (FEMM) del Parlamento europeo.

Considerata l'importanza della proposta al nostro esame, nonché la gravità e la centralità del fenomeno, ritiene dunque opportuno approfondire i temi precedentemente evidenziati al fine di adottare un documento conclusivo nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni dell'UE.

Giulia SARTI (M5S) chiede in primo luogo al presidente se e in che termini ci sarà la possibilità di proporre eventuali osservazioni in vista della predisposizione del documento finale. Nel dichiarare di vedere con favore in linea generale l'iniziativa assunta dalla Commissione europea, tiene tuttavia a precisare che molte delle misure proposte sono già presenti nel nostro ordinamento, sollecitando pertanto un'attenta riflessione circa la necessità di introdurre nuove fattispecie penali. Nel richiamare l'ennesimo omicidio di una donna ad opera del suo compagno verificatosi di recente a Rimini, evidenzia che tanto il Parlamento quanto il Governo hanno dimostrato di considerare il fenomeno della violenza contro le donne come un'emergenza strutturale. Considera opportuno che tale approccio si manifesti anche a livello europeo, rilevato che non tutti gli Stati membri sono dotati di misure analoghe a quelle italiane né di Esecutivi che ne diano attuazione.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) ringrazia la collega Ascari per l'approfondita relazione che le ha fornito l'occasione per una riflessione sul tema, anche alla luce del contenuto della proposta di direttiva. Dissentendo dall'affermazione della relatrice secondo cui l'ordinamento nazionale sarebbe carente con riguardo all'ipotesi del reato di stupro senza l'uso della forza o di minacce, ritiene che il testo della proposta di direttiva rappresenti un passo indietro, in particolare per quanto previsto all'articolo 5, a norma del quale gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato condotte intenzionali quali « (a) compiere atti non consensuali di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale su una donna, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto; (b) indurre una donna a compiere con un terzo atti non consensuali di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto ». Considerato che il legislatore nazionale non ha inteso ridurre il reato di stupro a tali specifiche ipotesi, annoverandovi anche atti di natura diversa, sottolinea che la normativa italiana è più avanzata rispetto alla previsione

dell'articolo 5 della proposta di direttiva. Si dichiara inoltre preoccupata dall'eventuale introduzione della fattispecie di stupro senza l'uso della forza o di minacce, ventilando il rischio di denunce postume da parte di soggetti che avevano in origine compiuto un atto sessuale consensuale. Nel ribadire quindi che la nostra legislazione è adeguata e garantisce la tutela piena delle vittime, esprime la propria preoccupazione per il fatto che la proposta di direttiva, da un lato, fa un passo indietro e, dall'altro, ne compie invece uno troppo ampio con riguardo all'ipotesi di stupro senza violenza, del quale pure comprende le motivazioni di fondo. Si associa quindi alla richiesta della collega Sarti, invitando a porre all'argomento la massima attenzione evitando di farsi condizionare dall'onda emotiva.

Anna Rita TATEO (LEGA), nell'associarsi alla richiesta della collega Sarti, dichiara di condividere le considerazioni dell'onorevole Bartolozzi, ritenendo che il contenuto della proposta di direttiva costituisca un passo indietro rispetto alla legislazione nazionale, soprattutto relativamente al contenuto dell'articolo 5. Chiede quindi che venga garantito alla Commissione un tempo adeguato per l'esame della proposta di direttiva che presenta un contenuto complesso e tocca diversi aspetti del fenomeno. Sottolinea che il legislatore italiano ha dimostrato, soprattutto nel corso della presente legislatura, una particolare sensibilità sul tema, rilevando inoltre che il cosiddetto « codice rosso » sta dando prova in molte zone d'Italia di un buon funzionamento. Ritiene quindi che le osservazioni della Commissione Giustizia debbano essere volte a sollecitare un miglioramento del testo della proposta di direttiva alla luce dell'esperienza maturata, che a suo parere qualifica l'Italia come « pioniere » in materia di contrasto alla violenza contro le donne.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) ringrazia le colleghe Sarti, Bartolozzi e Tateo per aver espresso opinioni che, se fossero state manifestate da un soggetto di sesso maschile, avrebbero avuto un'accoglienza ben

diversa. Quanto alle affermazioni della relatrice, si chiede come possa essere ritenuto stupro un atto compiuto senza l'uso della forza o di minacce, rilevando in tale ipotesi il rischio di favorire la pratica delle denunce postume presentate per motivi di lucro o di vendetta. Con riguardo alle considerazioni della collega Bartolozzi, richiama la legislazione di alcuni Stati degli USA, in cui è tuttora vigente il discrimine – già previsto nel codice Rocco – dell'avvenuta o meno penetrazione, in base al quale un eventuale atto sessuale non consensuale che abbia contemplato la penetrazione viene configurato come reato federale, con la conseguente applicazione di procedure speciali anche con riguardo al luogo di detenzione. Nel rilevare quindi che il tema è delicato e che la nostra legislazione è avanzata, invita a valutare attentamente le conseguenze di un eccesso di criminalizzazione. Nel richiamare il recente episodio occorso a una giornalista sportiva in occasione di una partita di calcio, trasformatosi in un caso nazionale, considera esagerato qualificare come violenza sessuale azioni che sono esclusivamente scortesi. Dichiarandosi convinto che nessuna donna si sentirebbe violentata se fosse coinvolta in un simile episodio, fa presente che la sanzione penale, per quanto elevata, non ha alcuna funzione di deterrenza nei confronti di soggetti che nella maggior parte dei casi sono psicologicamente disturbati e arrivano anche al suicidio. In conclusione invita a ponderare bene l'eventuale introduzione di ulteriori fattispecie, rilevando che l'ordinamento nazionale in materia è adeguato ed equilibrato.

Walter VERINI (PD), nel ringraziare la relatrice per aver inteso illustrare diffusamente i contenuti della proposta di direttiva, trattandosi di un tema delicato, dichiara inoltre di aver apprezzato le osservazioni preventive delle colleghe e di nutrire alcune perplessità rispetto alle indicazioni europee. Invita i colleghi a riflettere sull'enorme lavoro svolto dal Parlamento nella scorsa e nella presente legislatura per dotare l'Italia di una legislazione fra le più avanzate, rilevando come nonostante ciò si continui a registrare un

gran numero di episodi di violenza verso le donne e di femminicidi. Ritenendo quindi che la riflessione dovrebbe essere rivolta verso altri ambiti, si augura che con il concorso di tutti si possa affrontare sul piano culturale la questione di una società tuttora patriarcale e maschilista, priva di una vera parità di genere anche nel settore lavorativo. Invita inoltre a non sottovalutare episodi come quello della giornalista sportiva richiamato dal collega e ad acquisire la consapevolezza che soltanto aggredendo questi retaggi medievali sarà possibile prevenire il fenomeno. A suo parere, si dovrebbe quindi attenuare l'impalcatura penale dell'ordinamento nazionale e si dovrebbe lavorare affinché nelle scuole, nella società e sui mezzi di comunicazione il tema del rispetto di genere sia realmente praticato.

Mario PERANTONI, *presidente*, prima di dare la parola alla collega Ascari, che ha chiesto di intervenire, fa presente che a suo avviso è prematuro fissare fin d'ora un termine per la presentazione di eventuali osservazioni. Ritene infatti opportuno dedicare ulteriori sedute all'approfondimento del tema, in esito al quale si potrà decidere come procedere.

Stefania ASCARI (M5S), *relatrice*, dichiara di aver voluto illustrare diffusamente i contenuti della proposta di direttiva in ragione dell'importanza del tema. Nel rammentare di essere stata la relatrice del cosiddetto « codice rosso », nel corso dell'esame da parte della Camera, e di tenere in maniera particolare ai suoi contenuti, considera tuttavia doveroso non mettere da parte la rabbia nei confronti dei continui episodi di violenza contro le donne. Rammenta che da quarant'anni si mette mano a iniziative legislative sull'argomento, citando in particolare l'abrogazione della norma che sostanzialmente legalizzava lo stupro, a patto che il responsabile sposasse la vittima. Nel sottolineare che la situazione attuale è anche figlia di tale dote, ribadendo inoltre come dall'inizio dell'anno siano state uccise ben cinquantanove donne, evidenzia che il problema è

soprattutto culturale. Si dichiara quindi d'accordo con il collega Verini circa la necessità che nelle scuole si insegni anche l'educazione affettiva, aiutando i ragazzi a gestire il rifiuto, la rabbia e i sentimenti per farne degli adulti consapevoli in grado di controllare le proprie emozioni. Segnala a tale proposito di essersi fatta promotrice di una proposta di legge, tuttora in attesa di esame da parte della Commissione Cultura, ritenendo che un intervento sul piano educativo sia fondamentale per trasformare una società patriarcale, retrograda e razzista. In secondo luogo, considera importante che, come già previsto nel « codice rosso », si intervenga sul versante del miglioramento della formazione degli operatori del settore, rilevando come in molti casi si tratti di soggetti non competenti e non in grado di acquisire correttamente le denunce delle vittime, con la conseguenza di danni gravi, anche irreversibili, per le donne coinvolte.

Anna Rita TATEO (LEGA), richiamandosi alle considerazioni della collega Ascari, fa presente che a suo parere non si può demandare completamente alle scuole un compito che compete in primo luogo alle famiglie. Ritene quindi che lo sforzo debba andare nella direzione di coinvolgere i genitori che dovrebbero occuparsi dell'educazione dei propri figli.

Cosimo Maria FERRI (IV), nel dichiarare di aver ascoltato con grande interesse il dibattito, ritiene che, invece di richiamarsi alla natura culturale del problema, su cui tutti si dicono d'accordo, si dovrebbe invece dare prova di pragmatismo, verificando come vengano applicate le norme del « codice rosso » e quali siano gli ambiti da migliorare. A tale proposito, fa presente come le misure dell'arresto obbligatorio o del divieto di avvicinamento disposto dalla polizia giudiziaria non reggano alla prova dei fatti, dal momento che, in attesa della convalida da parte del GIP, il responsabile è in libertà. Pertanto, invece di fare filosofia, a suo avviso bisognerebbe ascoltare la polizia giudiziaria e le procure sui limiti di applicazione delle norme introdotte e, fa-

cendo autocritica, intervenire a modificarle. Ritenendo di poter parlare anche a nome del suo gruppo, sollecita quindi la Commissione a riconoscere gli errori compiuti e ad avviare una fase anche deliberante sull'argomento.

Mario PERANTONI, *presidente*, rivolgendosi al collega Ferri, fa presente che se verrà presentata una proposta di legge nel senso indicato, sarà cura della presidenza inserirla nel calendario dei lavori della Commissione.

Stefania ASCARI (M5S), *relatrice*, intervenendo in risposta al collega Ferri, fa presente, a riguardo, che al Senato è stato presentato il disegno di legge S. 2530, di iniziativa governativa, avente ad oggetto « Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica ». In particolare, evidenzia che l'articolo 6 di tale provvedimento, superando le attuali criticità in materia, è volto ad introdurre un'ulteriore ipotesi di fermo che prescinde dal pericolo di fuga e dalla flagranza, disposto dal PM, con decreto motivato, nei confronti della persona gravemente indiziata di maltrattamenti in famiglia o di lesioni personali o *stalking* o di altro delitto commesso con minaccia o violenza alla persona. Sottolinea che, anche a seguito di interlocuzioni avute con esperti della materia, come magistrati, lei stessa ha provveduto a sollecitare l'introduzione di tale fattispecie all'interno del testo governativo.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che il tema sollevato dall'on. Ferri non riguarda il contenuto della proposta di direttiva in discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Inter-

viene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 15.30.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati.

Doc. XXII, n. 63.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 giugno 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, intervenendo in sostituzione dell'on. Annibali, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole.

Anna Rita TATEO (LEGA), a nome del Gruppo Lega, pur ritenendo condivisibile la proposta di istituzione della Commissione di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati, fa presente che il termine previsto di sei mesi per la conclusione dei lavori della Commissione appare insufficiente rispetto alla mole di lavoro che questa sarà chiamata ad affrontare. Pertanto, pur d'accordo nel merito, ritiene che si tratti di una proposta tardiva.

Ciro MASCHIO (FDI), a nome del proprio gruppo, annuncia il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole formulata.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal presidente in sostituzione della relatrice.

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.

C. 3625 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni VII e XI).

(Seguito esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 giugno 2022.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, come anticipato, non ravvisando profili di competenza della Commissione Giustizia, propone di esprimere un nulla osta al prosieguo dell'esame.

La Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dalla relatrice.

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

C. 3614 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio 2022.

Michele BORDO (PD), *relatore*, non ravvisando questioni problematiche incidenti sugli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, formula quindi una proposta di parere favorevole.

Ciro MASCHIO (FDI), a nome del proprio gruppo, annuncia il voto contrario sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 29 giugno 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari. C. 2933 Bruno.**EMENDAMENTI PRESENTATI****ART. 1.**

Al comma 1, dopo le parole: istituti penitenziari, e ovunque ricorrano nel testo, aggiungere le seguenti: anche penali minori.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché un rappresentante del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

1.1. Giuliano.

Al comma 1, dopo le parole: istituti penitenziari aggiungere le seguenti: quale parte integrante delle attività di cui all'articolo 27 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

1.5. Varchi, Maschio.

Al comma 1, dopo le parole: e lavorativo dei detenuti aggiungere le seguenti: per un loro reingresso nella società civile attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro.

1.2. Giuliano.

Al comma 2, sostituire le parole: minori imputati di reato con le seguenti: minori in espiazione di pena detentiva.

1.6. Maschio, Varchi.

Al comma 5, alinea, dopo le parole: e svolge aggiungere le seguenti: , di concerto

con il coordinamento nazionale teatro in carcere,.

1.7. Varchi, Maschio.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere prassi standardizzate di accesso del pubblico all'interno delle strutture penitenziarie, con particolare riguardo alle procedure di autorizzazione e per le modalità di pagamento del biglietto di accesso, laddove siano previsti spettacoli a pagamento, anche al fine di favorire forme di autofinanziamento delle produzioni teatrali, sulla base dei principi di trasparenza della pubblica amministrazione;

1.10. Maschio, Varchi.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere standard qualitativi di accesso ai finanziamenti pubblici, ivi compreso quello di cui al Fondo di cui all'articolo 3, e un canale privilegiato di informazione che consenta di monitorare l'accesso a bandi di finanziamenti pubblici e privati;

1.11. Varchi, Maschio.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere standard qualitativi di adesione e di mantenimento dei requisiti per l'accesso nelle strutture penitenziarie delle realtà teatrali e degli operatori;

1.8. Maschio, Varchi.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere modalità di intesa e di collaborazione con il circuito scolastico, i poli universitari e le scuole di arte, cinema e teatro per la realizzazione di corsi di formazione altamente qualificanti delle professionalità del teatro e del mondo dello spettacolo;

1.9. Varchi, Maschio.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) incentivare forme di finanziamento da parte dei privati e degli enti pubblici territoriali, mediante attività di sensibilizzazione e informazione per il sostegno delle attività e produzioni teatrali.

1.12. Maschio, Varchi.

Al comma 7, lettera c), dopo la parola: formazione aggiungere le seguenti: ai diversi mestieri del teatro;

1.3. Giuliano.

Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) raccoglie le esperienze e le attività teatrali più significative a livello nazionale.

1.4. Giuliano.

ART. 3.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La Cassa delle Ammende, nell'ambito del finanziamento per i programmi di reinserimento dei detenuti consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa e di formazione, partecipa con risorse aggiuntive al fondo di cui al comma 1.

3.1. Giuliano.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari. C. 2933 Bruno.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

Al comma 2, sostituire le parole: minori imputati di reato con le seguenti: ai minorenni, condannati o imputati.

1.6. *(Nuova formulazione)* Maschio.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari. C. 2933 Bruno.**EMENDAMENTI APPROVATI****ART. 1.**

Al comma 1, dopo le parole: istituti penitenziari, e ovunque ricorrano nel testo, aggiungere le seguenti: anche penali minorili.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché un rappresentante del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

1.1. Giuliano.

Al comma 1, dopo le parole: e lavorativo dei detenuti aggiungere le seguenti: per un loro reingresso nella società civile attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro.

1.2. Giuliano.

Al comma 5, alinea, dopo le parole: e svolge aggiungere le seguenti: , di concerto

con il coordinamento nazionale teatro in carcere,.

1.7. Varchi, Maschio.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere modalità di intesa e di collaborazione con il circuito scolastico, i poli universitari e le scuole di arte, cinema e teatro per la realizzazione di corsi di formazione altamente qualificanti delle professionalità del teatro e del mondo dello spettacolo;

1.9. Varchi, Maschio.

Al comma 7, lettera c), dopo la parola: formazione aggiungere le seguenti: ai diversi mestieri del teatro;

1.3. Giuliano.

Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) raccoglie le esperienze e le attività teatrali più significative a livello nazionale.

1.4. Giuliano.